



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

**Circolare n.5**

Al Signor Presidente della Corte di Appello

CATANZARO

[prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it)

Al Signor Presidente del Tribunale di

CATANZARO

[prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.catanzaro@giustiziacert.it)

Ai Signori Sindaci, Commissari Prefettizi e Ufficiali Elettorali  
dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni  
Elettorali Circondariali

CATANZARO

LAMEZIA TERME

Al Signor Questore

CATANZARO

Al Signor Comandante Provinciale Carabinieri

CATANZARO

Al Signor Comandante Provinciale Guardia di Finanza

CATANZARO



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

e p.c.

Agli Organi di Stampa e Emittenti Radiotelevisive Locali

LORO SEDI

**OGGETTO: Elezioni del Presidente e del Consiglio regionale nelle Regione Calabria, in data 26 gennaio 2020. Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

In vista delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si richiamano di seguito i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

Sommario

- 1) Delimitazione ed assegnazione di spazi, per le affissioni di propaganda elettorale;
- 2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;
- 3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;
- 4) Uso di locali comunali;
- 5) Agevolazioni fiscali;
- 6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- 7) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici;
- 8) Inizio del divieto di propaganda.



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

**1) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)**

Anzitutto, si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera *h*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Ciò premesso, le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 24 dicembre a giovedì 26 dicembre 2019**), dovranno stabilire e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le giunte dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Si pregano i signori Presidenti della Corte di Appello di Catanzaro e del Tribunale di Catanzaro di voler comunicare al signor Presidente dell'Ufficio Centrale Regionale e al Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Centro che, non appena in grado, di voler comunicare a quest'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Catanzaro mail [elettorale.prefcz@pec.interno.it](mailto:elettorale.prefcz@pec.interno.it), ai fini dell'assegnazione dei relativi spazi, le liste che risultino definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, oltre agli elenchi dei delegati di lista, così da preparare anche i manifesti.

**2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda {art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130}**



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 dicembre 2019,**

sono vietati:

il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 27 dicembre 2019**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/75).

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**4) Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a



*Prefettura di Catanzaro*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

**5) Agevolazioni fiscali (artt. 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si rammenta che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

**6) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Provvedimenti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge 22 febbraio 2000, n. 28).**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

In particolare, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2019 sono stati pubblicati il provvedimento del 26 novembre 2019 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e la delibera del 27 novembre 2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne elettorali, per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Calabria.



# *Prefettura di Catanzaro*

## *Ufficio territoriale del Governo*

### *Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

#### **7) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici (art 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 11 gennaio 2020 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge n. 28/00, - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 23 di domenica 26 gennaio 2020), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio.

#### **8) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, quindi da sabato 25 gennaio 2020, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di



# *Prefettura di Catanzaro*

*Ufficio territoriale del Governo*

*Area 2<sup>a</sup> - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali*

stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si invitano i signori Sindaci, altresì, a pubblicare la presente circolare sul proprio sito istituzionale, al fine di una più diffusa conoscenza dandone notizia in sede locale, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali.

p. IL PREFETTO  
Il Capo di Gabinetto  
Viceprefetto  
( Iannuzzi )